



SEGRETERIE PROVINCIALI MESSINA

Prot. 38/Unit/2020

**Al Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
di Messina**

**Al Presidente della Corte di Appello
di Messina**

**Al Presidente del Tribunale
di Messina**

**Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
di Messina**

**Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
di Barcellona P.G. (ME)**

**Al Presidente del Tribunale
di Barcellona P.G. (ME)**

**Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale
di Patti**

**Al Presidente del Tribunale
di Patti (ME)**

**p.c. Al Presidente Consiglio Ordine Avvocati
Messina – Barcellona P.G. - Patti**

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della "zona rossa" nel Comune di Messina giusta Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 9 gennaio 2021. Proroga stato di emergenza sanitaria al 30 Aprile 2021.



SEGRETERIE PROVINCIALI MESSINA

L'impennata dei contagi da Covid19 registrati in questi ultimi giorni in Sicilia (1969 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore) e in particolar modo nella provincia messinese (oltre 2700 nuovi casi negli ultimi 14 giorni, di cui 380 solo nella giornata di ieri) ponendola al terzo posto dopo Catania e Palermo e addirittura al primo tra le provincie siciliane per tasso di incidenza (44,4 nuovi casi ogni 10000 abitanti) desta senza ombra di dubbio grande preoccupazione, anche e soprattutto in relazione alla conseguente congestione dei locali presidi ospedalieri.

Con l'emissione dell'Ordinanza Regionale n. 7 del 9 gennaio u.s. e la collocazione in zona rossa della cittadina messinese sino al prossimo 31 gennaio, vengono ordinate precise restrizioni, tra cui anche la ***“sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”***.

A tal proposito le SS.VV. si sono repentinamente pronunciate precisando l'esclusione dell'attività degli uffici giudiziari dalla operatività della prefata Ordinanza Regionale, in forza della previsione dell'art. 117 lett. l) della Costituzione e dell'art. 1, co. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sulla indicazione dei servizi pubblici essenziali, tra i quali troverebbero collocazione quelli dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e ad altre specifiche casistiche.

Sebbene la scriventi OO.SS. non abbiano nulla da eccepire in merito all'appalesato chiarimento, ritenendo altresì lapalissiana l'interpretazione secondo la quale un eventuale sospensione dell'attività giudiziaria possa concretizzarsi soltanto a seguito dell'emanazione di norme di rango primario di carattere generale (Decreti legge e DPCM) o di norme secondarie da parte di codesto Ministero (Circolari e Direttive), tuttavia non ritengono condivisibile, nel vigente contesto emergenziale, subordinare la tutela e salvaguardia della salute delle lavoratrici e lavoratori giudiziari alla esclusiva garanzia del mantenimento dei servizi cosiddetti indifferibili. E appare ancor più non condivisibile, nelle more di specifici interventi normativi e/o Ministeriali, mantenere in presenza gran parte dei dipendenti di codeste Amministrazioni, adducendo anche la retorica motivazione che, specie nel settore penale, vi siano attualmente pochi servizi remotizzabili.

Pur consapevoli, dell'impegno dimostrato dalle SS.VV. durante l'emergenza sanitaria, proteso al rispetto degli obblighi e delle responsabilità in capo ad Elle, in tema di prevenzione e attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutela dei propri dipendenti, così come previsti dal vigente Protocollo sottoscritto da tutte le OO.SS. il 24 Luglio u.s., le scriventi OO.SS. ritengono che un maggiore sforzo debba essere fatto sull'utilizzo del lavoro agile, non soltanto visto come una delle modalità ordinarie di prestazione lavorativa, bensì come l'unico strumento di contrasto efficace attualmente a disposizione, per fronteggiare e contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus, attraverso la riduzione del contingente di personale amministrativo da adibire alle cancellerie.

Anche il recente DPCM del 3 dicembre u.s. dispone in tal senso e all'art. 3 co. i) recita testualmente: ***“I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei***



SEGRETERIE PROVINCIALI MESSINA

luoghi di lavoro, assicurando in via esclusiva le attività c.d. indifferibili. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile”.

Le intestate OO.SS. suggeriscono altresì, alla luce della palese recrudescenza dell'andamento dei contagi nel territorio messinese, una periodica campagna di screening volontari mediante esecuzione di tamponi rapidi e/o test molecolari, tra tutto il personale amministrativo e di Magistratura in servizio presso codesti Uffici, onde consentire un monitoraggio costante e attendibile sullo stato di salute di ognuno.

Preso atto, infine, della recente delibera del Consiglio dei Ministri, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, a seguito della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le scriventi OO.SS. chiedono a codesti Datori di lavoro di continuare a porre in essere ogni soluzione utile a garantire elevati standard di sicurezza nei locali di codeste Amministrazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni vigenti di tema di tutela della salute, confidando nel mantenimento delle relazioni sindacali, nell'ottica di un confronto costante e collaborativo.

Cordiali saluti.

Messina, 14/01/2021

FP CGIL

Francesco Fucile

Sergio Fucile

CISL FP

Giovanna Bicchieri

Francesca Paparo

UIL PA

Andrea Mangraviti

Alda Iudicelli